membri — agiscano in maniera complementare e coordinata. In tale contesto la partecipazione e l'esperienza del settore privato sono essenziali e questo deve ripercuotersi sulla concezione, la progettazione e l'esecuzione dei programmi, in particolare per evitare complicazioni burocratiche.

Bruxelles, 29 novembre 2000.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke FRERICHS

4.3. Il bilancio per la promozione sul mercato interno deve essere all'altezza delle ambizioni. L'insufficienza delle risorse non solo limiterà l'efficacia dello strumento ma provocherà altresì tensioni inutili tra settori e prodotti ammissibili.

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia»

(2001/C 116/12)

Il Consiglio, in data 10 ottobre 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 e dell'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Nielsen, in data 15 novembre 2000.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 29 novembre 2000, nel corso della 377ª sessione plenaria, con 110 voti favorevoli, 1 voto contrario e un'astensione, il seguente parere.

1. **Introduzione**

1.1. In alcuni Stati membri il timore della rabbia e di altre malattie contagiose degli animali domestici comporta restrizioni sui movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti, anche provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi. La proposta della Commissione prevede un'armonizzazione della protezione esterna comune, oltre alla limitazione delle restrizioni interne. Alcune delle malattie in questione sono rilevanti solo a livello di polizia sanitaria, mentre altre (le cosiddette zoonosi, tra cui in primo luogo la rabbia) interessano anche le persone. L'armonizzazione quindi, secondo la Commissione, dev'essere svolta applicando la procedura decisionale comune.

1.2. La situazione della rabbia nell'UE è notevolmente migliorata, grazie ad una vaccinazione orale delle volpi nelle zone infestate. La Svezia e il Regno Unito, di conseguenza, hanno abbandonato il precedente sistema di quarantena e adottato invece disposizioni meno restrittive. I casi di rabbia constatati nell'UE sono dovuti in primo luogo all'introduzione di animali provenienti da aree urbane di paesi terzi colpite dalla rabbia. La proposta si incentra su un controllo più rigoroso dei movimenti di natura non commerciale provenienti da paesi terzi, e si fonda sul parere di diversi comitati di esperti, tra cui il Comitato scientifico veterinario.

1.3. Secondo la proposta, i cani ed i gatti trasportati da uno Stato membro all'altro o importati da determinati paesi terzi o territori che, secondo una logica regionale, possono essere assimilati all'UE (Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera, Città del Vaticano, Isola di Man, Isole del Canale), devono essere accompagnati, durante il trasporto, dai rispettivi proprietari o da altre persone fisiche che se ne assumono la responsabilità. Gli animali devono poter essere identificati con l'aiuto di un tatuaggio o di un trasponditore, ed essere muniti di un certificato attestante che, oltre alla prima vaccinazione, da meno di un anno è stata praticata una vaccinazione antirabbica con un vaccino inattivato, in conformità con le norme OMS.

1.4. La Svezia, l'Irlanda e il Regno Unito possono inoltre imporre requisiti supplementari relativi alla titolazione di anticorpi neutralizzanti almeno sei mesi prima del movimento e almeno 30 giorni dopo la vaccinazione precedente il movimento. Qualora si tratti di movimenti provenienti dagli Stati membri, da paesi terzi o territori con lo stesso statuto in materia, detti Stati possono tuttavia esonerarli da tutti i requisiti sulla rabbia.

1.5. Quanto ai movimenti verso l'UE da paesi terzi diversi da quelli specificati, la vaccinazione antirabbica e la titolazione di anticorpi neutralizzanti sottostanno alle stesse regole che valgono per i movimenti verso la Svezia, l'Irlanda o il Regno Unito, cosa che comporta un irrigidimento per alcuni Stati membri. Inoltre la Svezia, l'Irlanda e il Regno Unito possono fissare norme sulla quarantena, che dovranno essere comunicate alla Commissione.

1.6. Secondo il documento della Commissione, i movimenti di una serie di altre specie di animali, oltre ai cani e ai gatti, da uno Stato membro all'altro, oppure dai paesi terzi e territori specificati, non sono soggetti a condizioni di polizia veterinaria. Ciò vale per tutti i tipi di aracnidi e insetti, pesci, anfibi, rettili e uccelli, nonché furetti, conigli, cavie e criceti, elencati in un allegato alla proposta di regolamento.

1.7. All'entrata in vigore del regolamento uno Stato membro può chiedere alla Commissione, in circostanze particolari, un'ulteriore garanzia quanto alle malattie diverse dalla rabbia. La Commissione desidera inoltre essere autorizzata a modificare e integrare gli allegati relativi alle specie animali, ai paesi e ai territori, nonché ai requisiti veterinari, con la cooperazione del Comitato veterinario permanente. L'inserimento di altri Stati terzi nell'allegato si deve basare su una valutazione della struttura e dell'organizzazione dei relativi servizi veterinari, la situazione della rabbia nel paese in questione, le condizioni di importazione di animali carnivori, nonché la normativa vigente per l'immissione sul mercato dei vaccini antirabbici.

2. **Osservazioni generali**

2.1. Il Comitato ritiene necessario prevenire e combattere quanto più possibile le malattie contagiose degli animali domestici nell'UE e nei paesi candidati, nonché evitare che si propaghino nell'UE con il trasporto di animali da altri paesi terzi. Dopo l'ampliamento dell'UE, con i nuovi paesi limitrofi e il trasporto di animali su distanze più lunghe vi sarà un maggiore rischio di diffusione del contagio. Come avviene per la proposta in esame, le misure in questione devono fondarsi quanto più possibile su una base scientifica.

2.2. È particolarmente positivo che attualmente negli Stati membri la situazione della rabbia sia sotto controllo. Esiste viceversa un rischio notevole di diffusione della rabbia con il trasporto di animali da regioni dove la malattia è endemica. È quindi imprescindibile armonizzare le legislazioni nazionali e definire un sistema comune in materia di trasporto degli animali. Il Comitato constata tuttavia che la proposta parla di regionalizzazione, piuttosto che di una piena armonizzazione, soluzione che può spesso essere ben fondata in campo veterinario. I paesi «storicamente indenni» godono di una speciale protezione, cosa che, fino a nuovo ordine, deve essere ritenuta giustificata.

2.3. Nella proposta in esame la prevenzione della rabbia si basa in primo luogo sull'ipotesi che gli Stati membri siano in condizione di effettuare un controllo sufficiente dei movimenti provenienti da paesi terzi diversi da quelli specificati. Il Comitato raccomanda che la Commissione e gli Stati membri garantiscano il massimo contributo possibile per un controllo ottimale delle frontiere.

2.4. Come proposto dalla Commissione, è opportuno che le stesse norme valgano per paesi terzi e territori assimilabili all'UE sotto il profilo geografico e sanitario. Ciò presuppone tuttavia che i movimenti da altri paesi terzi verso i paesi ed i territori interessati siano soggetti esattamente allo stesso controllo vigente per l'ingresso nell'UE.

3. **Osservazioni specifiche**

3.1. Oltre alla rabbia, il trasporto di animali da compagnia comporta una serie di altri problemi sanitari, per i quali potrebbe essere opportuno prendere le misure necessarie per evitare la trasmissione del contagio agli animali domestici, che comporterebbe interventi dispendiosi. Tutti i tipi di uccelli, tra cui ad esempio le galline di razza nana, i piccioni, i pappagalli, ecc. possono così essere portatori di malattie infettive virulente (malattia di Newcastle, ornitosi e zoonosi, tra cui, ad esempio la salmonella DT 104). Il camfilobatterio, che può colpire il pollame, si diffonde tra l'altro attraverso gli animali da compagnia che sono in contatto con ambienti acquatici contaminati (cani, serpenti, tartarughe ecc.).

3.2. Indipendentemente dalla fondatezza delle argomentazioni a favore dell'introduzione di misure intese a ridurre il rischio di diffusione del contagio di queste e altre malattie legate al trasporto di animali da compagnia, il Comitato ritiene che la proposta sia poco chiara dal punto di vista amministrativo, e che i risultati non sarebbero proporzionati al rischio di trasmissione del contagio tra gli animali selvatici.

3.3. L'abbattimento di animali che non rispondono ai requisiti deve essere conforme al protocollo del Trattato di Amsterdam relativo alla salute degli animali.

3.4. Il Comitato considera inoltre necessario limitare i problemi di protezione degli animali legati all'importazione nell'UE di animali esotici.

3.5. La Commissione dovrebbe presentare dopo 5 anni una relazione sull'applicazione delle regole, accompagnata da eventuali proposte di modifica.

4. **Conclusione**

4.1. Il Comitato, fatte salve le suddette osservazioni, concorda con la proposta della Commissione.

Bruxelles, 29 novembre 2000.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio che proroga per un periodo massimo di un anno il finanziamento di taluni piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati a norma del titolo II bis del Regolamento (CEE) n. 1035/72»

(2001/C 116/13)

Il Consiglio, in data 20 ottobre 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore de las Heras Cabanas, in data 15 novembre 2000.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 29 novembre 2000, nel corso della 377ª sessione plenaria, con 107 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni, il seguente parere.

1. **Introduzione**

1.1. La proposta di regolamento all'esame risponde alla prima parte dell'accordo del Consiglio dei Ministri, tenutosi a Bruxelles il 17 luglio 2000, in virtù del quale la Commissione è stata invitata a proporre che i pagamenti a favore dei coltivatori di frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci e pistacchi) e di carrube, che scadono nel 2000, siano prorogati di un anno a carico del bilancio 2001. È stato inoltre chiesto alla Commissione di effettuare uno studio specifico del settore nell'ambito della relazione sul regime degli ortofrutticoli che presenterà prima della fine del 2000.

2. **Antecedenti**

2.1. I piani di miglioramento, avviati a partire dal 1989 per un periodo di dieci anni conformemente a quanto stabilito al titolo II bis del Regolamento (CEE) n. 1035/72 hanno avuto, in taluni Stati membri, importanti ripercussioni sull'organizzazione della produzione, la concentrazione dell'offerta e il miglioramento delle strutture produttive e commerciali. Questi piani hanno influito sul mantenimento dei redditi dei produttori, consentendo di mettere un freno all'abbandono delle coltivazioni di frutta a guscio e carrube nelle regioni produttrici dell'UE.

2.2. Tuttavia, il Regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'Organizzazione Comune dei Mercati degli Ortofrutticoli, che abrogava le misure in questione, non ha tenuto conto dei problemi specifici della frutta a guscio e delle carrube. Le disposizioni di detto regolamento si sono rivelate inadeguate e insufficienti, in quanto non orientate al carattere specifico di tali produzioni.